



**SHIELD4U  
PROJECT MUTUI**

**COPERTURA  
DEL DEBITO RESIDUO  
PER MUTUI IPOTECARI**

**Vivi il mutuo senza pensieri.**

«Shield4U Project Mutui» aiuta quando la situazione sfugge di mano: paga le rate del mutuo in caso di inabilità temporanea o disoccupazione e si fa carico del debito residuo in caso di decesso o invalidità totale permanente.

[www.volksbank.it](http://www.volksbank.it)



**Volksbank**

Marco ha finalmente realizzato il suo sogno di acquistare una casa! Per farlo ha contratto un mutuo in banca di 280.000 euro della durata di vent'anni. In più, ha stipulato una polizza a copertura del debito residuo: la sicurezza viene prima di tutto.

Gli anni trascorrono sereni e Marco si gode la nuova casa con la sua famiglia, ma all'improvviso, due duri colpi del destino: perde il lavoro, poiché l'azienda presso la quale è impiegato chiude a causa di insufficienti commesse e prima che riesca a trovare un altro impiego, purtroppo viene coinvolto in un terribile incidente automobilistico che lo costringe sulla sedia a rotelle a vita.

Grazie alla polizza a copertura del debito residuo, Marco e la sua famiglia non hanno perso l'appartamento: nel periodo di disoccupazione le rate mensili sono state regolarmente pagate dall'assicurazione e nel momento in cui gli è stata riconosciuta l'invalidità permanente, il debito residuo del mutuo è stato completamente estinto.

**Nessuno è immune dalle avversità, ma con la polizza a copertura del debito residuo «Shield4U Project Mutui» è possibile evitare almeno le difficoltà economiche.**



## CHECK SICUREZZA

*Supponiamo che tu abbia deciso di finanziare un tuo progetto con un mutuo ipotecario.*

Saresti in grado di pagare le rate rimanenti anche nel caso in cui perdessi il posto di lavoro?

SI  NO

Se non potessi lavorare per un tempo prolungato, a causa di una malattia o di un infortunio, il rimborso del mutuo rappresenterebbe per te un grande onere finanziario?

SI  NO

Nel caso in cui ti capitasse un colpo avverso del destino che ti causasse un'invalidità permanente pari o superiore al 60 %, ti sentiresti più tranquillo nel sapere che perlomeno non dovresti più preoccuparti del prestito in banca?

SI  NO

Nel caso in cui tu venissi a mancare, la tua famiglia sarebbe in grado di pagare il debito residuo e di mantenere così il bene finanziato (per esempio la casa di proprietà)?

SI  NO

## PERCHÉ PROTEGGERSI?

Nonostante si pianifichi tutto nel migliore dei modi, **eventi imprevisti** possono mettere in pericolo la possibilità di far fronte al regolare rimborso del mutuo. Nel peggiore dei casi il bene acquistato dovrà essere venduto a un prezzo inferiore rispetto a quanto pagato e quando si tratta della propria casa, vuol dire doverla abbandonare. Non lasciare che questo possa accadere: proteggiti con l'assicurazione a copertura del debito residuo.

## COSA ASSICURA LA COPERTURA DEL DEBITO RESIDUO «SHIELD4U PROJECT MUTUI»?

Con la polizza **ti proteggi dal rischio di non riuscire a restituire il debito residuo**. In caso di evento avverso l'assicurazione si fa carico delle **rate** oppure **estingue il debito residuo del tuo mutuo**. In questo modo proteggi te stesso e i tuoi cari dalle difficoltà finanziarie.

## A CHI SI RIVOLGE?

L'offerta è rivolta a tutte le persone fisiche residenti in Italia, munite di codice fiscale italiano o tessera sanitaria italiana.

Età per la sottoscrizione del contratto: minima 18 anni, massima 64 anni e 6 mesi.

## COSA OFFRE LA COPERTURA DEL DEBITO RESIDUO «SHIELD4U PROJECT MUTUI»?

### Pagamento del debito residuo in caso di

- **decesso**
- **invalidità permanente totale di grado pari o superiore al 60%**

### Pagamento delle rate in scadenza del mutuo in caso di

- **inabilità temporanea totale**
- **perdita involontaria di impiego**

### Pagamento di un importo fisso in occasione di un evento felice (vedasi tabella)

## I DETTAGLI DELLE PRESTAZIONI

Età anagrafica massima di copertura per tutte le garanzie: 74 anni e 6 mesi.



PAC-CHETTO ASSICURATIVO	PERSONE ASSICURABILI	PRESTAZIONI (GARANZIE)				
		DECESSO per qualsiasi causa nella vita professionale e privata, in Italia o all'estero	INVALIDITÀ PERMANENTE TOTALE ≥ 60 % da infortunio o malattia	INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE da infortunio o malattia	PERDITA INVOLONTARIA DI IMPIEGO causa giustificato motivo oggettivo	MOMENTI FELICI matrimonio civile, nascita di un figlio, adozione di un minore
<b>A</b>	Personе con o senza reddito (non lavoratori, autonomi, dipendenti privati e pubblici, dipendenti di aziende familiari)	Rimborso del capitale residuo al momento del decesso (al netto di arretrati e interessi di mora): max € 1.000.000 per assicurato Carenza: nessuna	—————	—————	—————	Pagamento importo fisso: € 250 per evento Max 2 eventi per assicurato Periodo: dal 2° al 10° anno di copertura Carenza: 365 giorni
<b>B</b>	Personе con o senza reddito (non lavoratori, autonomi, dipendenti privati e pubblici, dipendenti di aziende familiari)	Rimborso del capitale residuo al momento del decesso (al netto di arretrati e interessi di mora): max € 1.000.000 per assicurato Carenza: nessuna	Rimborso del capitale residuo al momento della certificazione della invalidità (al netto di arretrati e interessi di mora): max € 1.000.000 per assicurato Carenza: nessuna	Pagamento delle rate in scadenza durante il periodo di inabilità temporanea totale (al netto di arretrati e interessi di mora): max € 2.000/rata max 18 rate per sinistro e 36 per contratto Franchigia: 60 giorni Carenza: nessuna	—————	Pagamento importo fisso: € 250 per evento Max 2 eventi per assicurato Periodo: dal 2° al 10° anno di copertura Carenza: 365 giorni
<b>C</b>	Dipendenti del settore privato con contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetto alla legge italiana e che hanno maturato un'anzianità di almeno 6 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro e che non lavorano presso il coniuge, un parente entro il 3° grado o un affine entro il 2° grado	Rimborso del capitale residuo al momento del decesso (al netto di arretrati e interessi di mora): max € 1.000.000 per assicurato Carenza: nessuna	Rimborso del capitale residuo al momento della certificazione della invalidità (al netto di arretrati e interessi di mora): max € 1.000.000 per assicurato Carenza: nessuna	Pagamento delle rate in scadenza durante il periodo di inabilità temporanea totale (al netto di arretrati e interessi di mora): max € 2.000/rata max 18 rate per sinistro e 36 per contratto Franchigia: 60 giorni Carenza: nessuna	Pagamento delle rate in scadenza durante il periodo di disoccupazione (al netto di arretrati e interessi di mora): max € 2.000/rata max 18 rate per sinistro e 36 per contratto Franchigia: 60 giorni Carenza: 60 giorni	Pagamento importo fisso: € 250 per evento Max 2 eventi per assicurato Periodo: dal 2° al 10° anno di copertura Carenza: 365 giorni

Nel caso in cui il mutuo sia cointestato, le prestazioni si calcolano in proporzione alla quota di ciascun assicurato per tutte le garanzie ad eccezione della garanzia «Momenti Felici» che si paga a prestazione fissa per evento.

## **DECESSO**

La garanzia vale per qualsiasi causa, salvo le esclusioni indicate nel Set Informativo.

## **INVALIDITÀ PERMANENTE TOTALE ≥ 60 %**

L'invalidità permanente da infortunio o malattia deve essere certificata dall'INPS o da un ente pubblico secondo la tabella INAIL.

## **INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE**

L'inabilità temporanea totale corrisponde alla perdita temporanea e in misura totale della capacità dell'assicurato di attendere:

- alla propria professione, in caso di assicurato lavoratore;
- ad almeno 2 delle 4 basilari attività inerenti alla vita umana (nutrirsi, vestirsi, lavarsi, muoversi) in caso di assicurato non lavoratore.

La prestazione è corrisposta a condizione che:

- l'inabilità temporanea totale sia certificata da un medico abilitato a esercitare la sua attività in un paese membro dell'Unione Europea;
- l'inabilità temporanea totale abbia una durata superiore al periodo di franchigia assoluta.

## **PERDITA INVOLONTARIA DI IMPIEGO**

L'assicurato deve essere un lavoratore dipendente privato a tempo indeterminato:

- con contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetto alla legge italiana (incluso part time senza limite minimo di orario settimanale);
- che non lavora presso il coniuge, un parente entro il 3° grado o un affine entro il 2° grado;
- che abbia superato il periodo di prova.

La garanzia opera a condizione che l'assicurato abbia perso il lavoro a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (art 3 L. 604/1966) e che sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione oppure abbia iniziato a percepire un'indennità derivante da trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria.

Inoltre l'Assicurato deve avere un'anzianità lavorativa, alla data di adesione, di almeno 6 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro.

Se nel periodo della validità del contratto l'assicurato perde la qualifica di dipendente privato a tempo indeterminato, questa garanzia cessa. Il rateo di premio non goduto relativo a questa garanzia viene rimborsato. Se l'assicurato cambia lavoro ma mantiene la qualifica di lavoratore dipendente privato a tempo indeterminato presso un nuovo datore di lavoro, la copertura non cessa.

## **NUMERO DI PERSONE ASSICURABILI PER MUTUO**

Per ogni mutuo è possibile assicurare da 1 fino a 4 diverse persone fisiche cointestatari del mutuo che partecipano pro quota al rischio.

Esempio: 2 persone assicurate, di cui persona A con 60 % e persona B con 40 %;

il capitale assicurato complessivo ammonta a € 200.000, la rata assicurata a € 600.

In caso di evento avverso le persone sono protette in base alla percentuale definita nel contratto:

- persona A (60 %): capitale assicurato € 120.000 e rata assicurata € 360
- persona B (40 %): capitale assicurato € 80.000 e rata assicurata € 240

A seconda dello status lavorativo è possibile applicare a ciascuna persona fisica un pacchetto assicurativo adeguato alle sue esigenze.

## LA DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

- Mutuo non ancora erogato: dalle ore 24 del giorno di erogazione, a condizione che il premio sia stato pagato.
- Mutuo già erogato: dalle ore 24 del giorno di perfezionamento del contratto, a condizione che il premio sia stato pagato.

La polizza rimane in vigore per tutta la durata del mutuo, salvo il caso in cui l'assicurato abbia stipulato una polizza di durata inferiore a causa del raggiungimento dell'età massima assicurabile di 74 anni e 6 mesi.

La garanzia «Momenti Felici» rimane in vigore per 10 anni a partire dalla data di decorrenza.

## IL PREMIO

Il calcolo del premio viene effettuato a seconda del pacchetto scelto, del numero degli assicurati, della percentuale di cointestazione e della durata del programma assicurativo. In caso di durata del finanziamento superiore alla età massima assicurabile, la durata della copertura viene ridotta fino a 74 anni e 6 mesi.

Il premio relativo alle garanzie «Decesso», «Invalidità permanente totale  $\geq 60\%$ » e «Inabilità temporanea totale» è unico. Il premio relativo alla garanzia «Perdita involontaria di impiego» è unico per i primi 10 anni e annuale ricorrente con tacito rinnovo per gli anni successivi. Per la garanzia «Momenti Felici» il premio non è dovuto perché è offerta gratuitamente dalla Compagnia assicurativa.

L'importo totale del premio viene pagato in anticipo e trattenuto direttamente dal conto corrente Volksbank intestato all'assicurato. Se necessario, il premio può essere finanziato dalla Banca; anche questo importo è quindi assicurato.

Il premio per le prestazioni di garanzia «Decesso» e «Invalidità permanente totale» è detraibile dalle imposte (19 % del premio – massimo € 530).

## L'EROGAZIONE DELL'INDENNIZZO

L'indennizzo viene erogato all'assicurato o, in caso di decesso, ai soggetti indicati nel Modulo di polizza oppure agli eredi testamentari o, in mancanza di questi, agli eredi legittimi dell'assicurato, in parti uguali.

## ALTRE CONDIZIONI CONTRATTUALI

**Requisiti di sottoscrizione:** l'assicurato ha contratto un mutuo ipotecario presso Volksbank (capitale max € 1.000.000, durata da un minimo di 60 a un massimo di 366 mesi) e al termine del piano di rimborso del mutuo, ha un'età anagrafica inferiore o pari a 74 anni e 6 mesi.

**Diritto di recesso:** entro 60 giorni dalla data di inizio della copertura assicurativa.

In caso di sottoscrizione del pacchetto B o C, spetterà inoltre all'assicurato, a partire dall'inizio del quinto anno di durata del contratto, il diritto di recedere senza alcun onere (limitatamente alle garanzie danni, cioè «Invalidità permanente totale», «Inabilità temporanea totale», «Perdita involontaria di impiego»).

Se sono assicurate 2 o più persone fisiche, il programma assicurativo rimane attivo per gli assicurati che non hanno esercitato il diritto di recesso, in base alla quota di capitale garantito stabilita in fase di sottoscrizione del contratto.

**Mutuo ipotecario:** la stipula di un contratto di assicurazione non è obbligatoria per la concessione di un mutuo alle condizioni proposte.



### CHI NON È ASSICURABILE?

Non sono assicurabili le persone fisiche che:

- siano portatrici di invalidità e/o inabilità riconosciuta dall'INPS o da altro ente pubblico;
- siano titolari di una pensione di invalidità e/o inabilità o abbiano presentato domanda per ottenerla.

Non sono inoltre assicurabili le persone fisiche che, a seguito o per effetto della Normativa a contrasto del finanziamento del terrorismo e/o delle Misure restrittive dell'operatività nazionale o internazionale, siano riconducibili alle liste dei soggetti «designati» o siano sottoposte a divieti e/o misure restrittive.

### PER LA STIPULA DELL'ASSICURAZIONE SERVONO PERIZIE MEDICHE?

In alcuni casi è necessario presentare la documentazione medica. La Compagnia assicurativa mette a disposizione un network di centri medici convenzionati in cui la persona può svolgere la visita senza alcun costo a suo carico. In alternativa, la persona può effettuare gli esami medici presso un medico di fiducia in autonomia al di fuori del network – i costi delle prestazioni previste sono a carico della Compagnia assicurativa fino a un massimo di € 500 per persona, sia in caso di accettazione, sia in caso di rigetto della domanda. Le ricevute/fatture possono essere consegnate al consulente Volksbank.

### L'ASSICURAZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA PER L'INTERA DURATA DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO?

Sì, perché l'assicurazione copre l'intero importo del mutuo per l'intera durata del piano di ammortamento. Sempre per questa ragione non è possibile assicurare un importo minore. Invece, a partire dall'undicesimo anno di durata del contratto e limitatamente alla garanzia «Perdita involontaria di impiego», l'assicurato ha diritto di disdire il contratto.

Eccezionalmente per coloro che al termine del piano di rimborso del mutuo hanno un'età anagrafica superiore a 74 anni e 6 mesi, l'Impresa consente di sottoscrivere una Polizza di durata inferiore a quella del mutuo (con un minimo di 5 anni) fino al raggiungimento dell'età anagrafica massima.

### QUANDO CESSA LA COPERTURA ASSICURATIVA?

La copertura cessa contemporaneamente al mutuo oppure al raggiungimento dei limiti di età e

- in caso di decesso dell'assicurato;
- al pagamento della prestazione assicurata in caso di «Decesso» o «Invalidità permanente totale» di grado pari o superiore al 60 % dell'assicurato;
- in caso di estinzione anticipata totale o trasferimento del mutuo, salvo diversa richiesta dell'assicurato;
- in caso di esercizio del diritto di recesso.

### Siamo a tua disposizione!

Per un appuntamento rivolgiti ai collaboratori della tua filiale oppure al nostro Contact Center: numero verde 800 585 600, [contact@volksbank.it](mailto:contact@volksbank.it).